



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64 – 41056 Savignano s.P. (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366

*Regolamento comunale
per l'applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti
urbani interni*

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 49/3 del 14/07/1994 ed è **entrato in vigore** in data **20/10/1994**;
- è stato successivamente **modificato** con:
 - deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8/3 e n. 28/7 del 23/02/1996
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/1998
 - deliberazioni di Consiglio Comunale n. 102 e n. 104 del 22/12/1999
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/07/2000
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 23/12/2000
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2002
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/2002
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28/11/2005;
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2008;
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2010.

Savignano sul Panaro, 19/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Cerinara dott.ssa Francesca)



INDICE

CAPO I.....	2
NORME GENERALI	2
ART. 1 - Istituzione della tassa annuale	2
ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	2
ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	2
ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	2
ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale	3
ART. 6. - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	3
ART. 7 - Modalità di applicazione della tassa	3
ART. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni	4
CAPO II.....	5
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE	5
ART. 9 - Definizioni	5
ART. 10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica	6
ART. 11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza	6
ART. 12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	6
CAPO III	7
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI	7
ART. 13 - Classi di contribuenza	7
CAPO IV.....	8
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE.....	8
ASSOGGETTATI A TASSA	8
ART. 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree	8
ART. 15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	8
ART. 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie	9
CAPO V	10
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	10
ART. 17 - Agevolazioni speciali	10
ART. 17 bis – Riduzione della Tariffa unitaria per conferimento rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze domestiche	10
ART. 17 ter – Riduzione della Tariffa unitaria per conferimento rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze non domestiche	11
CAPO VI.....	11
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	11
ART. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento	11
CAPO VII.....	12
PROCEDURE E SANZIONI	12
ART. 19 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione	12
ART. 20 - Accertamento, riscossione e contenzioso	12
ART. 21 - Mezzi di controllo	13
ART. 22 - Modalità dei Rimborsi	13
ART. 23 - Sanzioni	13
CAPO VIII	13
CONTENZIOSO- NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
ART. 24 - Disposizioni finali e transitorie	14

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto iscritto a ruolo e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

3. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva..

ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma terzo, numero 3) del D.P.R. 10/9/82, n. 915.

ART. 6. - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7 - Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ~~diverse dalle aree a verde~~, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti, (art. 8 D.P.R. 915/1982).

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

(3. Abrogato)

4. Gli occupanti o detentori di locali/insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani utilizzando il servizio pubblico di nettezza urbana.

Qualora la collocazione dei contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti sia superiore a metri 400 dal domicilio dei soggetti di cui sopra la tassa è ridotta del 20% salvo che all'utenza non sia assicurato il servizio a sacchi o "porta a porta" di cui all'art. 15 comma 2, pt. 2) e 3) del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

5. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine, e comunque non oltre 7 giorni, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto nella misura:

- a. del 30% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio. Per il Comune rappresenta comunque impegno prioritario la regolarizzazione del servizio, al fine di ridurre al minimo il disagio arrecato agli utenti. Pertanto le suddette riduzioni di tariffa devono intendersi quali misure di tutela dei cittadini di natura eccezionale e temporanea.

6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

ART. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie:

- a) minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
- b) uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- d) diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
- e) minore produzione di rifiuti indifferenziati connessi al conferimento all'isola ecologica di rifiuti riciclabili così come disposto dal successivo art. 17-bis;
- f) provvedimenti normativi che esentino o riducano la contribuzione da parte di particolari soggetti prescindendo dai criteri e dalle modalità di calcolo della Tassa rifiuti così come disposto dal presente regolamento;

2. Riduzioni delle superfici:

- a. per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art. 66 comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- b. per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità, si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuti in rapporto a quella dei locali principali.

3. Criteri per le agevolazioni:

- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

4. Criteri per le esclusioni:

- sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 9 - **Definizioni**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le presenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica

E' rappresentato dalla quantità unitaria (su ogni mq. di superficie) di rifiuti urbani e assimilati prodotta annualmente da ciascuna attività o gruppo di attività che producono rifiuti simili per caratteristiche qualitative - quantitative.

Ogni attività produttiva ha un proprio coefficiente di produttività specifica.

b. Coefficiente medio di produttività specifica

Rappresenta la quantità unitaria (su ogni mq. di superficie) prodotta da tutti gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

E' la quantità media che si ottiene dividendo tutti i rifiuti raccolti per il totale delle superfici sottoposte a tassa.

c. Indice di produttività specifica

Esprime la differenza tra la produzione dei rifiuti di ciascuna attività o gruppo di attività omogenee rispetto alla produzione media di tutti gli utenti.

Si ottiene dividendo il coefficiente a) per il coefficiente b).

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

S'intende la quota del costo d'esercizio reale che il Comune intende finanziare con il gettito della tassa RSU.

Il costo d'esercizio reale è l'ammontare complessivo della spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi determinato come previsto all'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

Rispetto al costo di esercizio la quota relativa al costo convenzionale può variare da 0,5 a 1; la percentuale da applicare è decisa annualmente dal Consiglio Comunale con l'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale

Rappresenta la media ponderata delle diverse tariffe applicate alle varie attività o gruppi di attività omogenee.

Si ottiene dividendo il costo convenzionale del servizio (gettito totale della tassa RSU) per il totale delle superfici sottoposte a tassa.

f. Coefficiente di qualità

Rappresenta un parametro K che consente di adeguare la tariffa unitaria di ogni attività o gruppi omogenei di attività alla qualità dei rifiuti da esse prodotti.

Nel caso in cui la qualità del rifiuto comporti un costo di smaltimento superiore al costo medio, le tariffe unitarie possono essere aumentate moltiplicandole per un valore di K superiore a 1.

Nel caso inverso le tariffe possono essere ridotte moltiplicandole per un valore di K inferiore a 1.

Il coefficiente K può variare da 0,8 a 1,2 e la sua applicazione è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale con l'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

ART. 10 - **Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica**

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

ART. 11 - **Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza**

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classe di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna classe di contribuenza così individuata, è caratterizzata:

- a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica **qn**, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica **In**, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica **qn** e coefficiente medio di produttività specifica **qm**;
- c. da un proprio valore **kn** del coefficiente di qualità **k**.

ART. 12 - **Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza**

1. Fatta salva l'agevolazione di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in $\text{€}/\text{mq}$, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art.10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

2. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 13 - **Classi di contribuenza**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 lett. F del D.Lgs 267/00 i locali e le aree tassabili sono classificati, sulla base dei criteri di cui al precedente capo II del vigente Regolamento, come segue:

CLASSE I	Locali adibiti ad uso abitazione
CLASSE II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie; locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle mense e dei night club.
CLASSE III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, dei supermercati e negozi di generi alimentari.
CLASSE IV	Locali delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche e delle sale per giochi.
CLASSE V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bed & breakfast, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici e degli alberghi diurni.
CLASSE VI	Locali degli alberghi con annessa attività di ristorazione e bar.
CLASSE VII	Locali degli esercizi commerciali non alimentari e delle rivendite di giornali
CLASSE VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori, degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
CLASSE IX	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggio, delle agenzie finanziarie, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, dei banchi dell'enalotto e dei banchi del lotto.
CLASSE X	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
CLASSE XI	Locali dei magazzini e dei depositi commerciali ed industriali.
CLASSE XII	Locali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori e delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
CLASSE XIII	Locali dei teatri e cinematografi.
CLASSE XIV	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti religiosi con convitto degli ospedali delle case di cura; locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni e delle

	carceri; locali adibiti a servizi per il personale, aree accessorie e pertinenziali di attività produttive.
CLASSE XV	Distributori di carburante.
CLASSE XVI	Aree dei campeggi, dei parcheggi e posteggi.
CLASSE XVII	Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 14 - **Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree**

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperte;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e supellettili e/o utenze (gas, acqua, luce);
 - e) abbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici e relative aree;
3. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - b) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto.
4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchè rifiuti tossici e nocivi.
5. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogie.

ART. 15 - **Locali ed aree tassabili con superficie ridotta**

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, i seguenti locali ed aree sono così calcolati a decorrere dall'1/1/97:
 - a) sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - b) sono computate al 50% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa.

2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione all'attività svolta:

ATTIVITA'	percent. di rid. sup.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	10%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	20%
- laboratori di analisi	20%
- autolavaggi	10%
- allestimenti, insegne	10%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d. nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993.

3. La riduzione di cui al punto a) sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data del 30 settembre 1994, in sede di prima applicazione, per l'anno 1995 e alla data del 20 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi.

4. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 20% a decorrere dall'anno 2004 nel caso di:

- a) Occupanti abitazioni private che dispongano di giardino privato e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in composte ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per le medesime superfici a verde privato.

Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte del Settore Ambiente.

5. Le riduzioni delle tariffe unitarie (o la somma delle riduzioni spettanti a diverso titolo) verranno concesse fino ad un massimo del 50% salvo quanto disposto dagli articoli 17 bis e 17 ter.

CAPO V
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 17 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 è stabilita la seguente agevolazione:

- esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo, unitamente all'onere derivante dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nei locali intassabili di cui ai precedenti artt. 4/3 e 14/3 lett. a), è iscritta al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17 bis – Riduzione della Tariffa unitaria per conferimento rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze domestiche

1. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, l'ente concede una riduzione della Tassa rifiuti proporzionale al volume dei rifiuti, prodotti dalle utenze domestiche, suscettibili di attività di recupero e riciclo;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono dirette esclusivamente ai contribuenti in relazione al possesso/conduzione di abitazioni civili identificate nel catasto urbano con la lettera A) ed alle relative pertinenze;

3. La misura delle riduzioni è connessa alla elaborazione di una graduatoria di merito fondata su sistema di punti da attribuire in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto conferito;

4. Sono disposte le riduzioni seguenti per i contribuenti che abbiano superato un punteggio minimo di 500 pt.:

- 50% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 1 e 25
- 45% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 26 e 50
- 40% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 51 e 75
- 35% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 76 e 100
- 30% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 101 e 125
- 25% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 126 e 150
- 20% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 151 e 175

5. La riduzione della tassa verrà disposta tramite rimborso nella misura determinata dall'applicazione dei commi precedenti e verrà disposta dall'ufficio tributi sulla base dei dati forniti dall'ufficio ambiente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento .

6. Non ha diritto alla riduzione di cui ai precedenti commi chi si trova, al momento della liquidazione del rimborso, ad essere in posizione debitoria a titolo di TARSU per l'anno cui il rimborso fa riferimento e per gli anni pregressi.

ART. 17 ter – Riduzione della Tariffa unitaria per conferimento rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze non domestiche

1. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, l'ente concede una riduzione della Tassa rifiuti proporzionale al volume dei rifiuti, prodotti dalle utenze non domestiche, suscettibili di attività di recupero e riciclo;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono dirette esclusivamente ai contribuenti in relazione alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani tenendo conto delle eventuali promiscuità di utilizzo delle superfici da cui originano i rifiuti;
3. La misura delle riduzione è connessa alla elaborazione di una graduatoria di merito fondata su sistema di punti da attribuire in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto conferito;
4. Sono disposte le riduzioni seguenti per i contribuenti che abbiano superato un punteggio minimo di 500 pt.:
 - 10% per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati tra la posizione 1 e 15
5. La riduzione della tassa verrà disposta tramite rimborso nella misura determinata dall'applicazione dei commi precedenti e verrà disposta dall'ufficio tributi sulla base dei dati forniti dall'ufficio ambiente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
6. Non ha diritto alla riduzione di cui ai precedenti commi chi si trova, al momento della liquidazione del rimborso, ad essere in posizione debitoria a titolo di TARSU per l'anno cui il rimborso fa riferimento e per gli anni pregressi.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare direttamente al competente ufficio comunale, o con versamento sul c/c/p. di tesoreria.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo

restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonchè quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forme ambulante.

CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI

ART. 19 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;

3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina l'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

6. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa;

ART. 20 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. Ferma restando l'utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o regolamento con i rispettivi canali, l'attività di riscossione per il pagamento spontaneo, anche parziale, è esercitata direttamente dal Comune. La tassa a carico dei soggetti passivi per ciascun anno è determinata dal Comune secondo le modalità del regolamento. Il pagamento può essere effettuato in numero due rate con una cadenza variabile da un minimo di due ad un massimo di quattro mesi, secondo le scadenze indicate negli appositi avvisi di pagamento e disposte dal Funzionario Responsabile del tributo con apposita determinazione dirigenziale. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Tesoreria comunale ovvero mediante versamento sul conto corrente postale, utilizzando in ambedue i casi gli appositi

moduli di conto corrente postale recapitati dall'Ente impositore debitamente compilati. Per il mancato pagamento spontaneo, anche parziale di quanto dovuto, l'Ufficio darà corso alle procedure di riscossione coattiva del tributo, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con addebito degli interessi dal dovuto al saldo nella stessa misura prevista per i tributi erariali. L'importo del Tributo provinciale per la tutela dell'ambiente nel pagamento spontaneo, sarà versato alla Provincia non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata per gli importi incassati nel periodo precedente.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31/12/92 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 21 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 22 - Modalità dei Rimborsi

1. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

2. La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste e dal D.P.R. 28/1/88 n. 43.

ART. 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da da € 25,83 (venticinqueeuro/83) a € 51,65 (cinquantuno/65).

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII

CONTENZIOSO- NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

